

**TIROCINI FORMATIVI – D.G.R. Lazio N. 533/2017**

modulo conforme a quanto riportato nell'All. 1 "Modello Convenzione" - Determinazione n. G13199 del 28/09/2017 - Direzione Lavoro Regione Lazio

ALL. 1**Modello Convenzione**

Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017, n. 533 "Recepimento e attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

TRA**IL SOGGETTO PROMOTORE**, rientrante nella seguente fattispecie:

Centri per l'impiego	<input type="checkbox"/>
Agenzie regionali per il lavoro;	<input type="checkbox"/>
Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;	<input type="checkbox"/>
Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale	<input type="checkbox"/>
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);	<input type="checkbox"/>
Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente	<input type="checkbox"/>
Soggetti accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.;	<input type="checkbox"/>
Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;	<input type="checkbox"/>
Servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla regione;	<input type="checkbox"/>
Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;	<input checked="" type="checkbox"/>
Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n.198 e s.m.i.	<input type="checkbox"/>
Centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.;	<input type="checkbox"/>
Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitati e di inserimento sociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della DGR 511/2013 e s.m.i.	<input type="checkbox"/>
Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 276/2003;	<input type="checkbox"/>
Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).	<input type="checkbox"/>

FORMARE srl con unico socio, con sede legale nel Comune di Roma in Viale Libano n. 62 (Provincia di Roma) – cap 00144 – C.F. 06950930583, P. IVA 01654091006 di seguito denominato Soggetto Promotore, rappresentato dal sig. Luciano Mocci nato a Priverno (LT) il 18 ottobre 1953 in qualità di Direttore e procuratore speciale, ivi domiciliato per la carica;



E

IL SOGGETTO OSPITANTE, rientrante nella seguente fattispecie:

Impresa	
Ente pubblico	
Fondazione	
Associazione	
Studio professionale	
Altro (<i>specificare qualora non rientrante in uno dei casi precedenti</i>)	

Denominato (indicare ragione sociale)

settore attività (cod. ATECO e descrizione)

con sede legale nello Stato estero / Regione / Provincia autonoma

nel Comune di

Prov

Indirizzo

n.

cap

tel

fax

mail

C.F.

P. IVA

n. dipendenti

di seguito denominato

Soggetto Ospitante, rappresentato da

nato a

prov.

il

C.F.

in qualità

di (specificare la qualifica del rappresentante legale)

ivi domiciliato per la carica.

Sede di svolgimento del tirocinio:

Denominazione (stabilimento/reparto/ufficio)

Situata nella Regione / Provincia autonoma

nel Comune di

prov.

indirizzo

n.

cap

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare percorso/i di tirocinio di cui al/ai progetto/i formativo/i allegato/i al presente atto.

Articolo 2 - Obblighi del soggetto promotore

Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio come previsto dall'art. 12, co. 1 dell'All. A della dgr 533/2017.

Articolo 3 - Obblighi del soggetto ospitante

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall'art.12, co. 2 dell'All. A della dgr 533/2017.

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione aggiungere la dichiarazione di aver provveduto alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica (ai sensi dell'art. 5 co.7 della dgr 533/2017).

Articolo 4 - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 11 co. 1 e 4 All. A della dgr 533/2017, **gli obblighi di copertura assicurativa INAIL sono a carico di (indicare ragione sociale)**

in qualità di Soggetto Ospitante, mentre gli obblighi di **copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi sono a carico di FORMARE srl in qualità di Soggetto Promotore.**

La copertura assicurativa ricomprende anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Articolo 5 - Indennità di partecipazione

L'indennità da corrispondere per la partecipazione al tirocinio sarà pari almeno all'importo lordo individuato dall'art. 15, co. 1 dell'All. A della deliberazione della dgr 533/2017, e indicata nel progetto formativo riferito alla presente convenzione.

Per la disciplina e il calcolo dell'indennità si applica quanto previsto all'art. 15 dell'All. A della dgr 533/2017.

Articolo 6 - Comunicazioni

Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della dgr 533/2017.

Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni ai sensi dell'art. 12, co. 2, secondo alinea dell'All. A della dgr 533/2017.

Articolo 7 - Tutorship

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante individuano un proprio tutor per il tirocinante nel rispetto dei limiti fissati all'art. 13 commi 2 e 3 dell'All. A della dgr 533/2017.

Le attività di tutoraggio sono espletate in conformità a quanto previsto dall'art. 13 dell'All. A della dgr 533/2017.



Articolo 8 - Attestazione dell'attività svolta

Il soggetto promotore mediante il proprio tutor provvede alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14 dell'All. A della dgr 533/2017.

Il soggetto ospitante mediante il proprio tutor collabora attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, fornendo ogni elemento e informazione utile sull'andamento del tirocinio, nonché collabora al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14 dell'All. A della dgr 533/2017.

Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante firmano l'Attestazione finale di cui all'art. 14 della dgr 533/2017 che è rilasciata al tirocinante.

Articolo 9 - Monitoraggio

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a fornire, qualora richiesto, informazioni quali-quantitative alla Regione Lazio in ordine ai tirocini svolti, anche attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire all'amministrazione regionale valutazione dell'andamento dei tirocini attivati sul proprio territorio.

Articolo 10 - Durata

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 co. 3 dell'All. A della dgr 533/2017, la presente convenzione ha durata dal _____ al _____

Articolo 11 - Sanzioni

1. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7, 8, 9, e 11 dell'All. A della dgr 533/2017, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
2. Per le violazioni sanabili, in violazione di quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 15 dell'All. A della dgr 533/2017, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
3. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
4. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.
5. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).
6. In coerenza con quanto definito dalla l. n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione prevista dall'art. 5 della presente convenzione, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
7. Restano ferme le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione



Articolo 12 - Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Articolo 13 - Disposizioni finali e rinvio

1. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
2. Il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia all'All. A della deliberazione della Giunta regionale 533/2017 nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Luogo

Data

Il rappresentante legale del soggetto promotore _____

o suo delegato _____ ai sensi della delega in allegato alla presente convenzione.

Il rappresentante legale del Soggetto Ospitante _____

o suo delegato _____ ai sensi della delega in allegato alla presente convenzione.